Aree protette
Po piemontese

REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE

DETERMINAZIONE N. 72 Valenza, 23 febbraio 2021

di impegno di spesa

Imp. n. 139/2021 cap. 25011 € 1.650,00
Imp. n. 17/2022 cap. 25011 € 1.650,00

Oggetto

Attivazione del servizio di accesso alle visure dei dati di immatricolazione dei veicoli per attività di vigilanza e di polizia giudiziaria dal 1°/1/2021 al 31/12/2022. Impegno e liquidazione di spesa. Cap. 25011 C.I.G. Z0830B22EA.

Vista la legge regionale del 27 marzo 2019, n. 11 *"Modifiche normative e cartografiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)"* ai sensi della quale le risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali e i connessi rapporti giuridici attivi e passivi relativi all'Ente di gestione delle aree protette del Po torinese con sede in Moncalieri – Corso Trieste 98 – sono confluite in quelle dell'Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino, dando origine all'Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese e che tale termine, inizialmente previsto per il 1 luglio 2020, è stato prorogato dall'articolo 7 della successiva legge regionale 28 aprile 2020, n. 10 *"Disposizioni relative alla proroga e al differimento dei termini previsti in leggi regionali",* al 1° gennaio 2021;

visto l'art. 8 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.) "*Norme di tutela e Salvaguardia*";

visto l'art. 21 della L.R. 19/2009 (e s.m.i.), che al comma 1, lettera a), affida al personale di vigilanza dipendente degli enti di gestione delle aree protette a gestione regionale le attività di vigilanza nelle rispettive aree protette, e che al comma 2 assegna al personale di vigilanza in ruolo presso gli enti di gestione delle aree protette la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, sulla base della distinzione contenuta nei profili professionali di appartenenza ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del Codice di procedura penale;

visto l'art. 55 del Codice di procedura penale, che al comma 1 prevede che la polizia giudiziaria debba, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale;

vista la legge n. 689/1981 che all'art. 13 (atti di accertamento) prevede che gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possano, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra preparazione tecnica;

visto che al fine di effettuare accertamenti e assumere informazioni utili a identificare il responsabile o i responsabili di condotte illecite vi è la necessità di poter risalire agli intestatari di eventuali veicoli coinvolti;

considerato che nel corso di un anno il personale di vigilanza dell'Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese effettua circa 160 visure;

valutata la necessità di dotare il servizio di vigilanza di un sistema di accesso alle visure dei dati di immatricolazione dei veicoli sulla base della targa degli stessi;

vista la nostra richiesta di preventivo del 29.1.2021 (ns. Prot. 373 del 29.1.2021) con la quale è stato richiesto alla Società Automobile Club Torino - ACImmagine s.r.l un'offerta per servizio di accesso alle visure dei dati di immatricolazione dei veicoli per attività di vigilanza e di polizia giudiziaria dal 1°/1/2021 al 31/12/2022;

vista la proposta commerciale pervenuta il 18/2/2021 (ns. prot. 732 del 18/2/2021) da Automobile Club Torino - ACImmagine s.r.l. con sede legale in piazza San Gabriele, 210 – Torino, Partita IVA 05413140012;

richiamato l'art. 1 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, che sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di acquisto tramite CONSIP, ad eccezione che il contratto sia stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dai parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP stesso;

rilevato che alla data del presente atto non risultano in essere convenzioni attive ad opera della CONSIP per l'approvvigionamento di servizi comparabili con quello oggetto di appalto;

rilevato che alla data del presente atto i servizi in oggetto non risultano disponibili sul MePA;

rilevato che nello specifico caso ricorrono le condizioni sopra richiamate e si intende, pertanto, attivare la procedura per un affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36 comma 2) punto a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

visto l'art. 36 comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 ai sensi del quale, per forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici;

dato atto che, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 5.000,00 o.f.c., è possibile operare senza ricorrere alla piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), in conformità a quanto previsto dall'art. 1, c. 450 della legge 27/12/2006 n. 296 (e s.m.i.);

considerato che, per la copertura economica degli oneri derivanti dall'affidamento del servizio in oggetto, occorre assumere un impegno di spesa per gli anni 2021 e 2022 per un importo di € 1.650,00 o.f.c., per ognuno degli anni oggetto del presente incarico, sul cap. 25011 del bilancio corrente, che presenta adeguata copertura, con modalità di liquidazione secondo i termini previsti nella lettera contratto;

visto il contratto, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

dato atto che è stato espresso il visto del Funzionario Responsabile, in ordine alla regolarità contabile;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 (e s.m.i.);

vista la L.R. n. 7 dell'11/4/2001 nonché il regolamento regionale di contabilità approvato con D.P.G.R. del 5/12/2001 n. 18/R;

vista la L.R. n. 23 del 28/7/2008 "*Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale*";

visto l'art. 20 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.);

acquisito sul presente atto parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000, con attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000;

nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal Consiglio dell'Ente-Parco con propria deliberazione n. 39 del 30/11/2020;

DETERMINA

di affidare alla società Automobile Club Torino – ACImmagine s.r.l. con sede legale in piazza San Gabriele, 210 – Torino, Partita IVA 05413140012, il servizio di accesso alle visure dei dati di immatricolazione dei veicoli per attività di vigilanza e di polizia giudiziaria dal 1°/1/2021 al 31/12/2022, sulla base della proposta commerciale richiamata in premessa e allegata alla presente, per un importo presunto complessivo annuo, per il biennio 2021 e 2022 di € 1.650,00 (o.f.i.) annui, facendo riferimento alle motivazioni riportate in premessa e considerando che il costo di ogni richiesta di visura è di € 11,00 fino a 50 visure e 10,00 per le ulteriori necessarie sopra alle 50;

di impegnare, a copertura degli oneri derivanti dal servizio in oggetto, la somma lorda di € 1.650,00 per ogni esercizio 2021 e 2022 sul cap. 25011 del bilancio pluriennale 2021-2023, che presenta adeguata copertura;

di autorizzare la liquidazione alla ditta Automobile Club Torino – ACImmagine s.r.l. di Torino, nei modi e nei tempi previsti dalla convenzione, delle spese sostenute dietro presentazione di idonea documentazione e di verifica delle visure effettivamente richieste, previa attestazione di conformità all'attività realizzata, da parte dei funzionari incaricati dell'Ente;

di approvare la lettera contratto secondo gli usi del commercio, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante, recante le disposizioni tecnico amministrative relative all'affidamento in oggetto;

di dare atto che la presente fornitura è soggetta a scissione dei pagamenti (split payment) da versarsi direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 su emissione ed invio della fattura, previa emissione ed invio sul portale della fatturazione elettronica al codice univoco UFKPX0 in osservanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.;

dato atto che è stato espresso il visto del Funzionario Responsabile, in ordine alla regolarità contabile;

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente-Parco, sul sito istituzionale **www.parcopopiemontese.it**

IL DIRETTORE
DARIO ZOCCO

firmato in originale ……

Visto in ordine alla regolarità contabile

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
EUGENIO TIMO

firmato in originale ……

Allegato 1: richiesta di preventivo (ns. Prot. 373 del 29/1/2021).
Allegato 2: proposta commerciale (ns. prot. 732 del 18/2/2021).
Allegato 3: lettera contratto.

copia conforme all'originale *per uso amministrativo*	**IL DIRETTORE** **DARIO ZOCCO**	**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE** **EUGENIO TIMO**
Valenza,	……..	……..…